

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SERGIO SCIBETTA

Seduta del 11/12/2025

FATTO

Con ricorso del 28/08/2025, proposto dopo l'esito negativo del reclamo indirizzato direttamente all'intermediario, il ricorrente ha riferito di aver stipulato un contratto di mutuo nel 2024, di aver ritardato il pagamento di una delle rate e di essere stato poi segnalato in CRIF per otto rate di ritardo ma che dal mese di novembre del 2024 provvede con regolarità ai pagamenti.

In particolare, il ricorrente contesta di non aver mai ricevuto alcun preavviso di segnalazione, che l'intermediario avrebbe esibito una lettera di preavviso spedita con posta ordinaria priva di valida attestazione di consegna e che comunque tale comunicazione sarebbe inidonea a legittimare le segnalazioni in SIC poiché la prima di esse risale al mese di maggio del 2024 e la detta nota è datata 31/5/2024.

Per i detti motivi il ricorrente chiede la cancellazione del proprio nominativo dai sistemi di informazione creditizia.

Con le proprie controdeduzioni l'intermediario ha contestato le istanze del ricorrente ed ha chiesto il rigetto del ricorso evidenziando che le segnalazioni in CRIF ancora presenti alla data del 9/6/2025 sono state effettuate a causa del mancato o ritardato pagamento delle rate del mutuo fondiario concesso e che delle stesse è stato dato regolare preavviso con nota del 31/5/2018, restituita al mittente per compiuta giacenza.

L'intermediario riferisce che nel tempo sono state inviate al cliente ulteriori preavvisi di segnalazione e cita la nota del 18/5/2021, restituita al mittente per compiuta giacenza il 6/7/2021, e la

nota del 7/11/2024, regolarmente consegnata al destinatario come comprovato dalla cartolina di ritorno sottoscritta in data 20/11/2024.

Poiché la restituzione delle note per compiuta giacenza deve ritenersi sufficiente ad integrare il requisito dell'avvenuta conoscenza dell'avviso, le segnalazioni dovrebbero essere ritenute legittime e potranno continuare ad essere visibili per il tempo di conservazione previsto dalla normativa.

Con le proprie repliche il ricorrente ha reiterato le proprie contestazioni sostenendo che le note prodotte dall'intermediario sarebbero state spedite per posta ordinaria e comunque non recano alcun codice identificativo che possa permettere di collegarle alla cartolina di ritorno sottoscritta.

In ogni caso il ricorrente contesta che la lettera del 2021 sarebbe antecedente il periodo massimo di visibilità della visura CRIF per cui non sarebbe possibile capire se la segnalazione sia stata effettivamente fatta dopo il preavviso.

Infine, il ricorrente evidenzia che la nota del novembre 2024 sarebbe comunque posteriore alla prima segnalazione risultante sulla banca dati Experian, datata giugno 2022, e sulla base di ciò trae elementi per insistere nell'invocare il riconoscimento dell'illegittimità delle segnalazioni e chiederne la cancellazione.

Con le proprie controrepliche l'intermediario si limita a reiterare le difese già spiegate con le proprie controdeduzioni.

DIRITTO

Il ricorso sottoposto al Collegio verte in tema di segnalazioni nelle banche dati CRIF ed Experian e sulla verifica della loro legittimità nel rispetto della normativa vigente e dell'obbligo di preventivo preavviso.

Dall'esame della documentazione acquisita agli atti appare pacifico che il nominativo del ricorrente risulti segnalato in CRIF e che la detta segnalazione sia di tipo negativo e riferita al ritardo nel pagamento di una o due rate del mutuo.

Dalla visura CRIF prodotta, aggiornata al mese di aprile 2025, emerge che la prima segnalazione risale al mese di maggio 2024 per il ritardo nel pagamento di una rata, che nel mese di ottobre del 2024 ci sarebbe stata una regolarizzazione e poi un nuovo ritardo seguito poi da una nuova regolarizzazione. In conformità a quanto dichiarato dal ricorrente, dal mese di novembre del 2024 i pagamenti risultano regolari o comunque non vi sono ulteriori segnalazioni di tipo negativo.

In sede di repliche il ricorrente ha prodotto una visura della banca dati Experian dalla quale risulta una segnalazione di tipo negativo connessa al ritardato pagamento di tre o più rate.

Dalla detta visura, aggiornata al mese di aprile del 2025, si ricava che la prima segnalazione risale al giugno del 2022 per n° tre rate di ritardo e poi vi è una nuova segnalazione del luglio del 2024 per il ritardo nel pagamento di quattro rate. Anche in tale banca dati si ricava una regolarizzazione della posizione fino al maggio del 2024, allorquando viene inserita una nuova segnalazione; una nuova regolarizzazione ed una nuova segnalazione nell'ottobre del 2024 con una regolarizzazione dei pagamenti a partire dal mese di novembre del 2024.

In conformità alla normativa vigente, le segnalazioni delle persone fisiche nei sistemi di informazione creditizia per essere legittime devono essere precedute da un preavviso di segnalazione di cui è onerato di fornire prova l'intermediario.

Nella documentazione acquisita agli atti si rinviene una prima nota di preavviso datata 31/5/2018, prodotta dal ricorrente, una nota del 18/5/2021 prodotta dall'intermediario e tornata al mittente per compiuta giacenza ed infine una nota del 7/11/2024 di cui viene prodotta ricevuta di ritorno sottoscritta dal destinatario in data 20/11/2024.

Dall'esame delle dette note si ricava che le stesse sono tutte indirizzate al recapito indicato dal cliente in sede di stipula del contratto di mutuo, coincidente con quello indicato nel ricorso introduttivo del procedimento e nella carta di identità allegata.

In sintesi, dall'esame delle visure emerge che la prima segnalazione nella banca dati Experian risale al giugno del 2022 e che la prima segnalazione nella banca dati CRIF risale al mese di maggio 2024; a fronte di tali segnalazioni le note di preavviso del 2018 e del 2021 risultano essere state restituite al mittente per compiuta giacenza e non hanno quindi raggiunto il destinatario diversamente dalla nota raccomandata del 7/11/2024 che risulta regolarmente consegnata in data 20/11/2024.

Dalla superiore ricostruzione discende che le prime segnalazioni potrebbero non essere state precedute da un valido preavviso se non fosse che dagli estratti conto prodotti da parte resistente emergono delle rate impagate e poi corrisposte in ritardo con applicazione degli interessi di mora: tale circostanza induce a ritenere che il cliente sia stato nel tempo raggiunto dai solleciti di pagamento con preavviso di segnalazione ed abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione.

La superiore valutazione appare conforme al principio dettato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n° 3089/2012 per cui laddove non vi sia prova del preavviso di segnalazione *“il Collegio competente dovrà formare il proprio convincimento circa l'avvenuta ricezione del preavviso da parte del cliente segnalato sulla base di tutti gli elementi di conoscenza dei fatti che gli atti della controversia offrono”*.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE